

NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV)

REGOLAMENTO INTERNO

Sommario

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Funzioni
- Art.3 - Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali , verifica degli investimenti pubblici
- Art.4 - Autorità competente per la VAS
- Art.5 - Presidente
- Art.6 - Funzioni di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al NURV
- Art.7 - Convocazione e ordine del giorno
- Art.8 - Determinazioni
- Art.9 - Procedimento istruttorio
- Art.10 - Procedimento semplificato
- Art.11 - Verbalizzazione

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Toscana (NURV) nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 "Norme in materia di programmazione regionale".

Art.2
(Funzioni)

1. Il NURV ai sensi dell'articolo 16bis della l.r.49/1999:
- a) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione dei piani e programmi regionali e per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;
 - b) esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Art.3

(Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali , verifica degli investimenti pubblici)

1. Il NURV, in qualità di organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale assicura:
- a) il coordinamento della valutazione nel processo di formazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione;

- b) il supporto metodologico al responsabile del piano/programma per tutte le fasi di valutazione durante il processo di formazione del piano/programma;
- c) la validazione della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma;
- d) le certificazioni degli studi di fattibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e i pareri motivati ai sensi dell'articolo 1, comma 56 bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- e) le attività di valutazione e/o monitoraggio di studi di fattibilità, progetti, piani e programmi attribuiti alla sua competenza da disposizioni statali e/o regionali;
- f) le funzioni di centro regionale del sistema nazionale di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- g) la gestione dei rapporti con la rete dei nuclei anche promuovendo l'informazione e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione.

Art.4

(Autorità competente per la VAS)

1. Il NURV in qualità di autorità competente per la VAS esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5, comma 3 e 3 bis della l.r. 10/2010;
 - b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
 - c) esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
2. Il NURV esprime un contributo valutativo qualora la Regione sia consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti ai sensi dell'articolo 33 della l.r.10/2010.

Art.5

(Presidente)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il presidente:
 - a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e firma i relativi avvisi di convocazione;
 - b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria;
 - c) invita, in funzione degli argomenti trattati, altri soggetti coinvolti nel procedimento e altre strutture regionali ed esperti interni o esterni all'amministrazione regionale dotati di particolari competenze;
 - d) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione;
 - e) constata l'esito di eventuali votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla base di questa, propone le conseguenti determinazioni;
 - f) sottoscrive i verbali delle riunioni.
2. Nel caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più anziano fra i componenti appartenenti all'amministrazione regionale.

Art.6

(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al NURV)

1. Il presidente assicura le funzioni di segreteria e di supporto tecnico, organizzativo e amministrativo al funzionamento e all'attività del NURV attraverso la propria struttura che garantisce gli adempimenti per il regolare funzionamento dell'organo.

Art.7

(Convocazione e ordine del giorno)

1. Le riunioni del NURV sono convocate dal presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica, nella quale sono indicati: la sezione del Nucleo convocata, la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eventuali altri soggetti invitati.

2. Alla seduta può essere altresì invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi.

3. Il presidente definisce l'ordine del giorno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute e dei procedimenti presi in carico.

4. Le richieste di iscrizione al NURV vengono trasmesse per posta elettronica al presidente ed alla segreteria del Nucleo corredate della relativa documentazione. L'argomento viene iscritto all'ordine del giorno non prima di dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa. Sono iscritti d'ufficio, in funzione dei tempi definiti dalle consultazioni e dal procedimento VAS, i piani e programmi sottoposti a VAS.

5. Su proposta motivata del presidente o di altro componente, il NURV può disporre, all'unanimità dei presenti, la trattazione di argomenti di particolare urgenza non iscritti all'ordine del giorno. In tale ipotesi gli argomenti sono contestualmente iscritti all'ordine del giorno. Su proposta del presidente o di un altro componente il nucleo, può essere modificato l'ordine di trattazione degli argomenti della seduta.

6. L'avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza a mezzo posta elettronica al presidente della Regione, ai componenti della Giunta regionale ed al presidente del CTD.

7. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è trasmessa, ai membri del NURV, di norma per posta elettronica non appena disponibile e comunque contestualmente all'inoltro dell'avviso di convocazione. Qualora la documentazione non sia disponibile in formato elettronico e non sia agevolmente riproducibile per la mole di materiali o per le caratteristiche tecniche degli stessi, sarà messa a disposizione presso la sede del NURV nei giorni e negli orari indicati dal presidente.

Art.8

(Determinazioni)

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso che questi siano in numero pari, della maggioranza nel caso siano in numero dispari.

2. In caso di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo individua un dirigente o funzionario assegnato alla propria struttura quale sostituto per la partecipazione alle sedute dell'organo. Il sostituto assicura le stesse competenze professionali del membro sostituito ed è individuato per tutta la durata del mandato.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.a) la Sezione ordinaria adotta le seguenti determinazioni:

- a) validazioni di processi valutativi;

- b) certificazioni e pareri;
 - c) proposte.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.b) la Sezione VAS adotta le seguenti determinazioni:
- a) parere sull'assoggettabilità alla VAS della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - b) parere sul documento preliminare per la VAS di piani e programmi approvati dalla Regione;
 - c) parere motivato sul rapporto ambientale della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - d) contributo valutativo in qualità di soggetto con competenze ambientali consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di competenza statale o di altri enti.
5. Le determinazioni del NURV, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono adottate all'unanimità dei presenti in conformità della proposta del presidente, salvo che questi od altro componente ne richiedano espressamente la votazione. In tale ultima ipotesi le determinazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I componenti che dissentano dalla determinazione risultata maggioritaria hanno facoltà di dettare a verbale una sintetica motivazione della propria posizione.
7. Le singole determinazioni approvate in seduta, sono partecipate agli interessati secondo lo sviluppo dei diversi procedimenti amministrativi, a cura della segreteria del NURV.

Art.9
(Procedimento istruttorio)

1. Il procedimento istruttorio si avvia con l'invio da parte del proponente della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Successivamente alla ricezione della documentazione, si procede all'inoltro della stessa ai componenti il Nucleo.
2. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, si procede alla attivazione delle consultazioni ai fini dell'acquisizione dei pareri degli altri soggetti di livello subregionale o delle strutture interne interessate per materia al piano o programma oggetto di esame.
3. Qualora nel corso dell'esame della documentazione emerga l'esigenza di integrazioni documentali, queste sono richieste al proponente prima della seduta istruttorio e trasmesse a tutti i componenti il Nucleo.
4. Sulla base dei contributi istruttori dei componenti si procede alla redazione della proposta istruttorio da sottoporre alla seduta del Nucleo.
5. A conclusione della seduta istruttorio e in base all'esito della stessa è redatta la determinazione finale, nelle forme di cui all'articolo 8. Tale determinazione è successivamente trasmessa agli aventi titolo.
6. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, qualora il Nucleo non abbia osservazioni da fare né acquisisca osservazioni in sede di consultazione degli altri SCA di livello subregionale, si dà atto nel verbale che il relativo procedimento è stato istruito e che non sono state formulate osservazioni.
7. Nei casi di minore complessità il presidente valuta l'opportunità di attivare la procedura semplificata con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Art. 10
(Procedimento semplificato)

1. Qualora il presidente, sulla base della documentazione acquisita e della complessità del caso oggetto d'esame, lo ritenga opportuno, attiva la procedura semplificata senza procedere alla convocazione della seduta ai sensi dell'articolo 7.

2. Al fine di cui al comma 1, il presidente invia la documentazione oggetto d'esame a tutti i componenti indicando il termine entro cui dovrà essere inviato il contributo istruttorio.
3. E' fatta salva la possibilità per ciascun membro di richiedere, entro il termine fissato dal presidente, la convocazione della seduta ai sensi dell'articolo 7.
4. Decorso il termine per l'acquisizione dei contributi il presidente procede alla redazione della determinazione finale ai sensi dell'articolo 8 e la invia a tutti i componenti per la condivisione.
5. In assenza di riscontro entro il termine fissato, la determinazione si intende approvata.
6. Il resoconto di tale procedura, sottoscritto dal presidente, è redatto a cura della segreteria del Nucleo che provvede al successivo inoltro a tutti i componenti nonché alla conservazione degli originali agli atti del NURV.

Art.11
(Verbalizzazione)

1. La segreteria redige un verbale delle riunioni dal quale risulta:
 - a) l'indicazione della Sezione e degli argomenti trattati;
 - b) l'elenco dei partecipanti alla riunione e all'esame dei singoli argomenti;
 - c) il resoconto della discussione e le determinazioni assunte in ordine a ciascun argomento trattato;
 - d) le eventuali dichiarazioni di cui all'articolo 8 comma 6.
2. Il verbale è approvato nella prima riunione successiva del Nucleo.
3. I verbali originali sono raccolti e conservati agli atti del NURV a cura della segreteria.